

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2004****che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità***[notificata con il numero C(2004) 4546]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/839/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, sprovvisti di vaccinazione contro la rabbia, dai paesi terzi elencati rispettivamente nelle parti B e C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

considerando quanto segue:

2. Il successivo movimento verso un altro Stato membro degli animali introdotti conformemente al paragrafo 1 è proibito, a meno che l'animale venga introdotto conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 998/2003 in uno Stato membro diverso da quelli elencati nell'allegato II, parte A di detto regolamento.

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti dai paesi terzi verso la Comunità. Tali condizioni sono diverse a seconda dello status del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.

Il successivo movimento verso un altro Stato membro, elencato nell'allegato II, parte A di detto regolamento, di un animale introdotto conformemente al paragrafo 1, avviene alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 998/2003 una volta che l'animale in questione abbia superato l'età di tre mesi.

(2) L'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che si stabiliscano condizioni per l'introduzione di cani e gatti non vaccinati di età inferiore a tre mesi dai paesi terzi elencati rispettivamente nelle parti B e C dell'allegato II del regolamento.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall'11 dicembre 2004.

(3) Tali condizioni dovrebbero essere equivalenti alle condizioni che si applicano al movimento di cani e gatti giovani non vaccinati tra gli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(4) Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 è già applicabile, nonché nell'interesse dei cittadini europei proprietari di animali da compagnia, la presente decisione dovrebbe divenire applicativa quanto prima.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1994/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 17).